



Boulevard du Pont-d'Arve 28  
P.O. Box 384, 1211 Geneva 4, Switzerland  
Tel. +41(0)22 322 11 11, Fax +41(0)22 781 66 11  
Telex 423 421

## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

tra

Vitol SA, società costituita ai sensi della legge Geneva, Switzerland, con sede legale in **Geneva, Boulevard du Pont-d'Arve n.28, P.O.Box 384, CH-1211 Geneva 4**, in persona di **Roland Favre** in qualità di legale rappresentante, (il **Somministrante**)

e

[ ], con sede legale in [ ], codice fiscale e partita IVA n. [ ], in persona di [ ] in qualità di legale rappresentante (il **Somministrato**),

(il Somministrante e il Somministrato sono di seguito denominati congiuntamente **Parti** e singolarmente **Parte**).

### Premesso che:

- (a) gli importatori di gas proveniente da Paesi non Comunitari sono tenuti ad offrire presso il mercato regolamentato una quota di gas importato, relativamente ai contratti di importazione autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.
- (b) La gestione del mercato del Gas è affidata in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (il **GME**) ai sensi dell'Articolo 30 della legge 23 luglio 2009 n. 99.
- (c) In virtù di quanto stabilito dal decreto 18 marzo 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, gli importatori offrono le quote di gas naturale importato, esclusivamente nell'ambito della piattaforma di negoziazione gas gestita dal GME (la **P-Gas**).
- (d) Il GME ha provveduto alla pubblicazione di un regolamento che stabilisce le modalità di gestione della P-Gas (il **Regolamento P-Gas**).
- (e) Il Somministrante ha aderito alla P-Gas e, in ottemperanza alle norme di cui sopra, ha presentato

offerte nell'ambito della stessa P-Gas.

- (f) Il Somministrato ha inviato al Somministrante una richiesta di abilitazione, accettando integralmente le condizioni di fornitura del Somministrante, pubblicate sulla P-Gas. Pertanto, il Somministrante ha abilitato il Somministrato all'accesso al proprio *book* per la negoziazione sulla P-Gas (il **Book**), impegnandosi a mettere a disposizione del Somministrato, al PSV, quantitativi di gas naturale
- (g) corrispondenti alle Transazioni P-Gas, come di seguito definite, concluse sul Book.
- (h) Le Parti sono entrambe abilitate ad operare al PSV e dispongono degli strumenti necessari per effettuare transazioni al PSV ai fini degli obblighi di consegna e prelievo di gas ai sensi del presente contratto (il **Contratto**).

### **Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

#### **1. DEFINIZIONI**

I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

**AEEG:** indica l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

**Anno Termico:** indica il periodo di 12 (dodici) mesi dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo.

**Codice di Rete:** indica il documento pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con deliberazione n. 75/03 e successive modificazioni.

**Contratto PSV:** indica il contratto da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale.

**Forza Maggiore:** indica ogni circostanza definita all'Articolo 12.

**Giorno o Giorno Gas:** indica un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo, rilevante ai fini delle Transazioni PSV secondo quanto previsto nel Contratto PSV.

**Giorno Lavorativo:** indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico nella città di Roma e nel luogo in cui ciascuna delle Parti ha la propria sede sociale.

**Manuale PSV:** indica l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

**Orario Limite:** ha il significato attribuito a tale termine nel Manuale PSV.

**Periodo di Consegna:** indica il periodo di consegna indicato nell'Allegato 1.

**Prezzo o P:** indica il prezzo per la somministrazione ai sensi del Contratto, come definito nell'Allegato 1.

**Punto di Consegna:** indica il PSV.

**Punto di Scambio Virtuale o PSV:** indica il Punto di Scambio Virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

**Quantità Contrattuale Giornaliera o DCQ:** indica la quantità di gas da somministrare ai sensi del Contratto, come definita nell'Allegato 1.

**Quantità Contrattuale o CQ:** indica la quantità di gas come definita nell'Allegato 1.

**Rete Nazionale dei Gasdotti o RN:** indica la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000.

**Sistema PSV:** indica la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

**Snam Rete Gas:** indica Snam Rete Gas S.p.A.

**Transazione P-Gas:** indica la transazione eseguita per mezzo della piattaforma informatica P-Gas attraverso la quale avviene l'abbinamento tra offerta di vendita e acquisto di Gas.

**Transazione PSV:** indica la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso il quale avviene lo scambio di Gas al PSV.

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Somministrante si impegna a somministrare, e il Somministrato si impegna a ritirare, i quantitativi di gas indicati in Allegato 1 al PSV, secondo quanto previsto nel Contratto, a seguito delle Transazioni P-Gas concluse tra il Somministrante e il Somministrato.

## 3. DURATA

Il presente Contratto è efficace dalla sua sottoscrizione. Gli obblighi di somministrazione e prelievo e conseguente pagamento saranno efficaci a decorrere dall'inizio e sino al termine del Periodo di Consegna.

## 4. QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO

4.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 12, in ciascun Giorno del Periodo di Consegna il Somministrante si impegna a somministrare al Somministrato e il Somministrato si impegna a prelevare la Quantità Contrattuale Giornaliera e durante tutto il Periodo di Consegna il Somministrante si impegna a somministrare al Somministrato e il Somministrato si impegna a prelevare la Quantità Contrattuale.

4.2 Ove in uno o più Giorni il Somministrante emetta delle Transazioni PSV per quantità di gas maggiori

rispetto alla DCQ:

- (a) il Somministrante avrà l'obbligo di non accettare tali quantità e di darne tempestiva informazione al Somministrante; e
- (b) le Parti si impegnano, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, a porre rimedio all'errore;

4.3 Ove in uno o più Giorni il Somministrante emetta delle Transazioni PSV per quantità di gas minore rispetto alla DCQ, il Somministrato avrà l'obbligo di ritirare tali quantità e le Parti emetteranno, in conformità con le tempistiche e le procedure stabilite dal Sistema PSV e previa comunicazione del Somministrante al Somministrato, delle Transazioni PSV aggiuntive al fine di consegnare al PSV le quantità di gas inizialmente non rese disponibili dal Somministrante.

4.4 Ove per cause diverse dalla Forza Maggiore, il Somministrato non accetti ovvero accetti delle Transazioni PSV per quantità di Gas minori di quelle emesse dal Somministrante, il Somministrato dovrà in ogni caso corrispondere il Prezzo relativo anche alle quantità rese disponibili e non ritirate.

## 5. PROCEDURE DI NOMINA

5.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 12, il Somministrante emetterà delle Transazioni PSV in relazione alla DCQ per ciascun Giorno nel Periodo di Consegna ogni [settimana] al più tardi [1 ora] prima dell'Orario Limite applicabile. Il Somministrato si impegna ad accettare la Transazione PSV emessa dal Somministrante entro l'Orario Limite anche ove, per quanto ragionevolmente possibile alla luce delle procedure e tempistiche previste nel Manuale PSV, il Somministrante emetta le Transazioni PSV successivamente ai termini di cui sopra.

5.2 Le Parti danno atto di conoscere il contenuto del Contratto PSV e del Manuale PSV e si impegnano ad adempiere agli obblighi del Contratto in conformità con le modalità operative in essi previste per le Transazioni PSV.

## 6. PUNTO DI CONSEGNA

6.1 La proprietà del gas e i rischi ad esso relativi saranno trasferiti dal Somministrante al Somministrato al momento della consegna dello stesso al PSV.

6.2 Il Somministrante non assume alcuna responsabilità, e sarà liberato e tenuto indenne dal Somministrato in relazione a qualsiasi danno derivante dall'impiego del gas una volta che il medesimo sia stato consegnato ai sensi dell'Articolo 6.1.

## 7. QUALITA'

Il gas fornito dal Somministrante sarà conforme agli *standard* di qualità stabiliti, di volta in volta, dal Codice di Rete. Ai fini del Contratto, si considereranno validi i parametri di controllo sulla qualità stabiliti da Snam Rete Gas.

## 8. PREZZO

Il Prezzo dovuto per la somministrazione del gas oggetto del Contratto sarà pari all'ammontare in Euro indicato nell'Allegato 1.

## 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 9.1 Le fatture relative al Prezzo saranno emesse con cadenza mensile, con riferimento alla somministrazione di gas del mese precedente.
- 9.2 Il Somministrato dovrà effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il precedente tra: (i) il 20° (ventesimo) giorno del mese in cui la fattura è stata emessa; e (ii) il 10° (decimo) giorno decorrente dalla ricezione della fattura.
- 9.3 Tutti i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario presso il conto corrente indicato in fattura.
- 9.4 In caso di ritardato pagamento, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo matureranno interessi di mora dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo pagamento al tasso Euribor [6-mesi] più [3 punti percentuali].
- 9.5 Eventuali contestazioni del Somministrante in relazione ad una o più fatture non daranno il diritto a quest'ultimo di sospendere il pagamento degli importi fatturati. Eventuali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Somministrante, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.

## 10. GARANZIA

- 10.1 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Somministrato si impegna a consegnare al Somministrante la garanzia indicata nell'Allegato 1 fino alla concorrenza di un importo pari a 100% (cento per cento) del prezzo moltiplicato la Quantità Contrattuale.
- 10.2 La garanzia dovrà restare in vigore fino allo scadere del 3° (terzo) mese successivo alla fine del Periodo di Consegna.
- 10.3 La garanzia dovrà essere rilasciata da primaria banca [italiana o da succursale italiana di banca estera], con *rating* di lungo termine che non sia inferiore ad [A-, se attribuito da Standard & Poor's Rating Services, ovvero ad A3 se attribuito da Moody's Investor Service]. Nel caso in cui la banca garante perda uno dei requisiti di cui all'Articolo 10.3, il Somministrante dovrà consegnare altra garanzia conforme a quanto stabilito nel presente Articolo 10 entro [30 (trenta) giorni] dal verificarsi del relativo evento.
- 10.4 La garanzia potrà essere escussa in tutto o in parte. In caso di escussione, anche solo in parte, della garanzia il Somministrante dovrà reintegrare l'ammontare massimo garantito della stessa entro [5 (cinque) Giorni Lavorativi] dall'avvenuta escussione.

## 11. IMPOSTE

- 11.1 Il Prezzo è espresso al netto di qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale, presente e futuro che, salva diversa previsione ai sensi del Contratto, saranno a carico del Somministrato.

- 11.2 Il Somministrante avrà diritto di rivalsa nei confronti del Somministrato in relazione a eventuali sanzioni, indennità, interessi ed ogni altro importo che il Somministrante fosse tenuto a pagare alle autorità competenti a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Somministrato che abbiano determinato l'imposizione di tali sanzioni, indennità o interessi.
- 11.3 Nel caso in cui il Contratto sia soggetto al regime fiscale delle accise, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, in quanto il Somministrato venda al consumatore finale o sia egli stesso un consumatore finale, risultando quindi titolare di codice d'accisa, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Somministrato, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta.
- 11.4 Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il Somministrato dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta come stabiliti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, sarà applicata la relativa aliquota.
- 11.5 Il Somministrato manleva e terrà indenne il Somministrante da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Somministrato.
- 11.6 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e in misura fissa. L'onere relativo è a carico della Parte che con i propri atti o comportamenti renda necessaria la registrazione.

## 12. FORZA MAGGIORE

- 12.1 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore e, in particolare, per la mancata consegna o il mancato prelievo del gas e gli obblighi connessi. Detti obblighi saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell'evento di Forza Maggiore.
- 12.2 Ai fini del Contratto per Forza Maggiore si intende qualunque evento non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.
- 12.3 A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:
- (i) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto di gas su gasdotti di importazione di gas naturale in Italia
  - (ii) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
  - (iii) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o con il GME ovvero dei loro sistemi informatici;
  - (iv) il mancato riscontro di Snam Rete Gas o del GME alle comunicazioni delle Parti;
  - (v) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
  - (vi) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
  - (vii) scioperi nazionali di categoria.

In nessun caso l'impossibilità del Somministrato di adempiere ai propri obblighi di pagamento potrà essere considerata Forza Maggiore.

- 12.4 La Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente indicando le quantità di gas che non è possibile consegnare o prelevare a causa della

Forza Maggiore e compiere quanto ragionevolmente possibile per ridurre le perdite proprie e dell'altra Parte.

12.5 Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non darà titolo ad alcuna delle Parti per risolvere il Contratto, richiedere risarcimenti o indennizzi di qualsiasi genere.

### 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il Somministrante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta al Somministrato nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Somministrante a tutela dei propri interessi ove il Somministrato:

- (a) non effettui il pagamento degli importi fatturati dal Somministrante entro [5 (cinque) giorni] dal termine indicato all'Articolo 9;
- (b) abbia rilasciato una o più dichiarazioni di cui all'Articolo 16 falsa o non corretta;
- (c) non consegni o non reintegri la garanzia bancaria nei termini previsti all'Articolo 10.

13.2 Nel caso di risoluzione del Contratto, il Somministrante avrà la facoltà:

- (a) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, azzerando le Transazioni PSV già emesse e il Somministrato si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
- (b) di non porre in essere ulteriori Transazioni PSV.

13.3 Il Somministrante potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta al Somministrato in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di una istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Somministrato.

### 14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto salvo in caso di dolo o colpa grave.

### 15. CESSIONE

Nessuna delle Parti ha la facoltà di cedere il Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

### 16. DICHIARAZIONI DEL SOMMINISTRATO

Il Somministrato dichiara e garantisce al Somministrante che:

- (a) è abilitato ad operare al PSV e dispone di tutte le autorizzazioni per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
- (b) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
- (c) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli Articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di sua costituzione né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna

azione è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;

- (d) la sottoscrizione o l'esecuzione del Contratto da parte del Somministrato non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto dal Somministrato e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile al Somministrato, (ii) a qualunque altro accordo sottoscritto dal Somministrato; (iii) al proprio statuto;
- (e) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza del Somministrato, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti del Somministrato ovvero che possano comunque coinvolgerlo e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità di quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.

## **17. LEGGE APPLICABILE ED ARBITRATO**

- 17.1 Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alla legge della italiana.
- 17.2 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale. Il numero degli arbitri sarà tre e ciascuna Parte si riserva il diritto di nominare un arbitro. La sede dell'arbitrato sarà Ginevra, Svizzera. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese e le Parti derogano espressamente ad ogni diritto di proporre appello per qualsiasi questione di fatto e di diritto, presso qualsiasi Tribunale avente giurisdizione.

## **18. CONFIDENZIALITA'**

- 18.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 18.2 Il predetto obbligo di confidenzialità non si applica alle informazioni che siano richieste da autorità aventi tale diritto o che siano comunicate previo consenso scritto dell'altra Parte.

## **19. VARIE**

- 19.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto e le rubriche degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.
- 19.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del Contratto dovranno avvenire in lingua [inglese].
- 19.3 Qualsiasi modifica al Contratto dovrà avvenire in forma scritta.
- 19.4 Qualunque riferimento nel Contratto a disposizioni normative o regolamentari in vigore alla data di sottoscrizione, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche autorità, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti.
- 19.5 Le Parti concordano che in caso di modifiche al Manuale PSV o più in generale ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, esse si adopereranno al fine di consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto, anche mediante le necessarie



modifiche allo stesso, se del caso. Resta inteso che il Somministrato si farà carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo esemplificativo una tariffa di utilizzo del PSV).

## 20. COMUNICAZIONI

Per tutte le comunicazioni e notifiche connesse al Contratto, le Parti eleggono domicilio come di seguito indicato:

### Somministrante:

Vitol SA

Indirizzo: Geneva, Boulevard du Pont-d'Arve n.28, P.O.Box 384, CH-1211 Geneva 4

Telefono: 0041 2232 21 111

Somministrato: [ ]


Indirizzo: [ ]

Telefono: [ ]

Letto, confermato e sottoscritto:

Geneva, 20.05.2011

Il Somministrante



Roland J. Favre  
Director

Il Somministrato

---

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Somministrato dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni del Contratto:

Articoli 4.3 e 4.4 (RITIRI E PRELIEVI INFERIORI ALLA DCQ); 6.2 (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ); Articolo 9.5 (SOLVE ET REPETE E DECADENZA); 11.5 (RIVALSA E MANLEVA); 12 (FORZA MAGGIORE); 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); 17.2 (ARBITRATO); 19.5 (ONERI PSV).

Il Somministrato

---

ALLEGATO 1  
CONDIZIONI ECONOMICHE

DURATA: [ ]

QUANTITÀ CONTRATTUALE: CQ [ ] GJ

QUANTITÀ GIORNALIERA: DCQ [ ] GJ

PREZZO: [ ]

GARANZIA: [ ]

## ALLEGATO 2

### GARANZIA

- (a) In data [\_\_],[\_\_] (il **Somministrante**) e [\_\_] (il **Somministrato**) hanno sottoscritto un contratto di somministrazione di gas naturale (il **Contratto**).
- (b) Ai sensi del **Contratto**, il **Somministrato** consegnerà al **Somministrante** una garanzia autonoma, irrevocabile, a prima richiesta e senza eccezioni di importo pari a [\_\_] (**l'Importo Massimo Garantito**).
- (c) [\_\_], [istituto di credito / intermediario finanziario] con sede in [\_\_] (di seguito, il **Garante**), in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori [\_\_], presta la presente garanzia, alle condizioni che seguono, nell'interesse del **Somministrato** e a favore e beneficio del **Somministrante**, per il pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal **Somministrato** al **Somministrante** in relazione al **Contratto** (la **Garanzia**).

\*\*\*\*\*

- (1) La presente **Garanzia** è irrevocabile e sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione della stessa, indipendentemente dal pagamento del premio da parte del **Somministrato** ed è stipulata a garanzia del pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal **Somministrato** al **Somministrante** in relazione al **Contratto**.
- (2) La **Garanzia** rimarrà in ogni caso valida, efficace ed escutibile sino al [\_\_], e comunque dovrà restare valida ed efficace sino allo scadere del terzo mese decorrente dalla fine del **Periodo di Consegna**, come definita nel **Contratto**. In ogni caso, il **Garante** rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile.
- (3) La **Garanzia** può essere escussa in più volte fino alla sua scadenza, complessivamente per l'importo massimo garantito.
- (4) La **Garanzia** è autonoma e, pertanto, valida indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal **Garante**, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente **Garanzia**.
- (5) Il **Garante** si impegna a pagare al **Somministrante**, a prima richiesta, senza eccezioni, rinunciando espressamente fin da ora ad eccepirle in deroga all'art. 1945 del codice civile, e senza necessità di preventiva escussione del **Somministrato**, in deroga all'art. 1944 del codice civile, tutte le somme da quest'ultimo richieste.
- (6) Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta spedita dal **Somministrante** con raccomandata con avviso di ricevimento, indipendentemente dalla circostanza che – anche per fatto del **Somministrante** – il **Garante** non possa, o non riesca, a surrogarsi nei diritti o nelle garanzie del **Somministrante** verso il **Somministrato**, in deroga all'art. 1955 del codice civile.
- (7) Il **Garante** prende atto che il **Somministrante** potrà cedere i propri crediti vantati nei confronti del **Somministrato** e che, unitamente a tali crediti sarà trasferita – anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile – la presente **Garanzia**. Ai sensi dell'articolo 1264, comma 1 del codice civile, il **Garante** accetta sin d'ora la cessione e – a tal proposito – rinuncia ad opporre, nei

confronti del cessionario, qualsiasi eccezione o contestazione basata sul rapporto con il Somministrante.

- (8) Tutte le comunicazioni al Garante relative alla presente Garanzia, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della direzione generale risultante dal frontespizio della Garanzia stessa.
- (9) La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il [Foro di Milano] sarà competente - in via esclusiva - per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Emessa in [ ] ([ ]) esemplari a [ ], il [ ].

Il GARANTE

[ ]

---

Da: [ ]

In qualità di: [ ]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Garante approva specificatamente le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 (rinuncia ad eccepire eccezioni) e 9 (foro competente) della presente Garanzia.

Il GARANTE

[ ]

---

Da: [ ]

In qualità di: [ ]